



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero si è riunito in sessione ordinaria in prima convocazione il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e s.m.i., la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con il proprio Decreto Sindacale n. 4 in data 12 marzo 2020 attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale "Google Meet", con un account creato a nome del Sindaco, che consente il rispetto delle linee guida determinate con il citato Decreto.

Risulta, pertanto, verificata la partecipazione dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. MANAVELLA IVO - Consigliere	Sì
5. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
6. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. DI LANZO DINO - Consigliere	Sì
8. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
9. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
10. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
11. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 1	

alla seduta in videoconferenza.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Roberto CARENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO:

- il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha previsto il differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegno) che all'art. 30 c. 4 differisce ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI i commi 738 e 780 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) i quali dispongono, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC e l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI e ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) dispone che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della medesima legge;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- n. 20 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'IMU;
- n. 22 del 29.09.2020 con la quale venivano stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020;

RITENUTO quindi, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote IMU e relative detrazioni da applicare per l'anno 2021:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per cento
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune
Aliquota per gli immobili di categoria catastale A10-C1-C3	0,81 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento

DATO ATTO che l'art. 8 del Regolamento IMU rimanda alla Giunta comunale l'individuazione dei valori di riferimento ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili situate sul territorio comunale, i quali in mancanza di modifiche si intendono confermati anche per gli anni successivi;

DI PRENDERE ATTO che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2021 rimangono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno dal 2021 a seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che ad oggi l'unica disposizione a cui i Comuni devono fare riferimento ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dello stesso anno, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E L I B E R A

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2021:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019	0,5 per cento detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita ad abitazione principale.	0,56 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	0,56 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per cento
Terreni agricoli o incolti, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81 per cento, di cui 0,76 per cento riservato allo Stato e 0,05 per cento riservato al Comune
Aliquota per gli immobili di categoria catastale A10-C1-C3	0,81 per cento
Altri fabbricati	0,86 per cento

- detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, è pari all'importo di € 200,00;
- 3) **confermare** che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2021 sono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006;

- 4) **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 5) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 6) **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021;
- 7) **di rendere** questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 10 voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, con n. 10 voti favorevoli unanimi e palesi, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO